

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. **6888/2019** promossa da:

LINO (C.F. _____) e **DONATELLA**
(C.F. _____) con il patrocinio dell'avv.

ATTORI

contro

SECURITISATION S.R.L. RAPPRESENTATA DAL SUO
PROCURATORE ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. _____) in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.

CONVENUTA

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da



aversi qui per integralmente riportate;

letto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

o s s e r v a

Lino e Donatella hanno convenuto in giudizio la società Securitisation per sentirla condannare alla ripetizione della quota interessi applicata ai due contratti di mutuo stipulati, con l'allora Banca Padovana di Credito Cooperativo poi posta in liquidazione coatta amministrativa, deducendo il carattere usurario dei tassi di mora concordati.

Si è costituita la parte convenuta eccependo la litispendenza del procedimento rispetto ad uno dei due mutui azionati ed in ogni caso la infondatezza delle domande attoree.

Alla prima udienza la causa è stata spedita in decisione senza la concessione dei richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. apparendo la causa già matura per la decisione.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va preliminarmente rilevato che apparendo la causa già documentalmente istruita fin dalla prima udienza essa è stata spedita direttamente in decisione anche senza la concessione dei termini istruttori richiesti ex art. 183 c. 6 c.p.c. sulla scorta del principio di diritto espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4767 del 11/03/2016 (Rv. 639347 - 01) secondo cui *“In forza del combinato disposto dell'art. 187, comma 1, c.p.c. e dell'art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma*



6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il "favor" legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall'art. 189 c.p.c.”.

Quanto alla litispendenza eccepita dalla convenuta quanto al mutuo di data 28/10/2009 Notaio E. Marciano (Rep. 36574; Racc. n. 13892), tale eccezione è fondata poiché la causa precedentemente iscritta pende attualmente avanti la Corte d'Appello di Venezia chiamata a decidere della impugnazione della sentenza n. 776/2019 R.G. del Tribunale di Padova che ha definito il procedimento 3544/2018 instaurato presso l'intestato ufficio così che la stessa appare essere improponibile. A nulla rileva che nell'altro procedimento si discutesse degli interessi corrispettivi ed in questo di quelli di mora poiché il titolo contrattuale da cui trae origine il rapporto controverso è il medesimo contratto di mutuo e a mente dell'art. 127 T.U.B. laddove dall'esame di quel contratto fossero emerse pattuizioni illegittime degli interessi corrispettivi ovvero di quelli di mora, il Giudice avrebbe dovuto rilevarli d'ufficio in quanto trattasi di nullità di protezione rilevabile in ogni stato e grado come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Se quindi si è in presenza di una nullità rilevabile d'ufficio, la statuizione che ha originato il procedimento attualmente pendente avanti la Corte d'Appello copre



sia il dedotto che il deducibile anche in punto di interessi di mora così che, quanto a quel mutuo, vi è la esatta coincidenza delle domande che porta a ritenere sussistente la eccezione di litispendenza.

Se questa fosse l'unica domanda contenuta nell'atto di citazione la causa andrebbe cancellata dal ruolo *ex art.* 39 c.p.c..

Appare tuttavia necessario esaminare il merito della controversia in considerazione del fatto che gli attori muovono contestazioni altresì al contratto di mutuo Rep. n. 76634 Racc. n. 27949 a ministero del Notaio Dott. Roberto Paone, stipulato in data 11/11/2008.

Tuttavia, come rilevato dalla convenuta, recentemente è intervenuta la Cassazione con la sentenza Sez. 3, n. 21843 del 30/08/2019 dal carattere certamente innovativo poiché si pone in consapevole contrasto con la maggioritaria giurisprudenza di merito (come si legge proprio nella motivazione della decisione).

In tale decisione si legge nella massima che *"I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo interscambio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società*



cessionaria nell'azione di ripetizione di indebitto proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)”.

Nella parte motiva la Suprema Corte evidenzia come il cliente della banca cedente non possa svolgere alcuna domanda alla società cessionaria, neppure quella di compensazione che non sia la compensazione legale. Va quindi esclusa la compensazione giudiziale che astrattamente avrebbe potuto essere valutata all’esito dell’analisi della correttezza delle condizioni applicate al rapporto di mutuo.

Poiché oggetto del presente giudizio è una domanda di accertamento della nullità della clausola che disciplina il regime degli interessi moratori per sospetta usurarietà con condanna della convenuta alla ripetizione delle somme versate proprio a titolo di interessi, appare evidente la impossibilità, secondo il nuovo orientamento della Cassazione, di chiedere alcunché alla società cessionaria del credito poiché l’unico soggetto legittimato a contraddire sulle domande introdotte nel presente giudizio sarebbe la procedura di liquidazione coatta amministrativa a cui è stata sottoposta la banca cedente.

Poiché tuttavia è improcedibile qualsiasi richiesta di condanna di una procedura concorsuale in una sede differente da quella concorsuale a cui gli attori dovrebbero accedere tramite la insinuazione del loro credito, la domanda in questa sede andrebbe dichiarata improponibile contro la cessionaria ed inammissibile *ex art. 201 e ss. L.F.* laddove volesse essere intesa come diretta alla procedura della Banca in LCA, peraltro neppure convenuta nel presente giudizio.



In ogni caso se anche non si volesse seguire il nuovo arresto della sentenza della Cassazione più sopra esposta, le domande attoree relative al mutuo del 11/11/2008 appaiono manifestamente infondate poiché gli attori, nel confrontare il tasso di mora con la soglia usura non hanno considerato che, come da chiarimenti della Banca d'Italia del 2013, occorre tenere conto anche della maggiorazione media del 2,1%, (con ulteriore incremento del 50%, trattandosi di mutuo stipulato anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011) altrimenti verrebbero raffrontati dati disomogenei tra di loro. Infatti, così facendo da un lato si prenderebbe in considerazione un TEG comprensivo di interessi moratori e dall'altro lato si farebbe riferimento ad un TEGM comprensivo dei soli interessi corrispettivi, posto che gli stessi decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi danno atto esplicitamente che quelle rilevazioni non includono gli interessi moratori, rimandando per questi ultimi ai risultati dell'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia nel 2001 dalla quale è emersa per l'appunto la maggiorazione media di cui sopra. Il riferimento alla maggiorazione del 2,1% è in tal caso necessario perché serve a colmare una lacuna dell'ordinamento, non essendo mai state attuate rilevazioni del tasso medio di mora analoghe a quelle effettuate per gli interessi corrispettivi.

Si osserva da ultimo sul punto che, in ogni caso, lo sfioramento del tasso soglia per effetto della componente moratoria non potrebbe produrre effetti sulla componente corrispettiva. Invero, in assenza di un'esplicita presa di posizione del legislatore, va tenuto conto della diversa natura e funzione di interessi corrispettivi ed interessi moratori (accessori naturali del contratto e volti a



remunerare l'istituto di credito per il capitale accordato nel primo caso; accessori destinati ad operare solo in via eventuale e volti al riconoscimento di una forma di risarcimento del danno in caso di inadempimento del mutuatario nel secondo caso), sicché le conseguenze previste dall'art. 1815, comma 2, cod. civ. vanno limitate alla sola componente moratoria, con l'ulteriore considerazione che nel caso di specie il pagamento di interessi moratori non è stato neppure dedotto.

Per una disamina affine si rinvia alle valutazioni espresse da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21470 del 15/09/2017 *“In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all'indebitamento extra fido e interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all'altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto”*.

Appare pertanto errata la comparazione della soglia usura prevista per gli interessi corrispettivi con gli interessi di mora.

Tutte le domande attoree vanno pertanto rigettate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi per discostarsi dai valori medi esclusa la fase istruttoria che non vi è stata e la riduzione del 50% per la fase decisionale non avendo le parti depositato scritti conclusivi.



P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Dichiara la litispendenza della domanda relativa al mutuo di data 28/10/2009 Notaio E. Marciano (Rep. 36574; Racc. n. 13892);

2) Rigetta la domanda relativamente al mutuo Rep. n. 76634 Racc. n. 27949 a ministero del Notaio Dott. Roberto Paone, stipulato in data 11/11/2008 perché manifestamente infondata;

3) Condanna LINO e DONATELLA a rifondere a
SECURITISATION S.R.L. RAPPRESENTATA DAL SUO
PROCURATORE ITALFONDIARIO S.P.A., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, le spese di lite del presente procedimento che si
liquidano in euro 6.005,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie
pari al 15% sul compenso *ex* DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;

Così deciso in Padova, il 28 gennaio 2020.

IL GIUDICE

- Dott. Giorgio Bertola -

